

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 141/2014.

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 3 Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 4 Modifiche all'articolo 7 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 7 Modifica all'articolo 18 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 8 Abrogazione dell'articolo 22 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 9 Abrogazione degli allegati al D.P.Reg. 141/2014

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 141.

Art. 2 Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg. 141/2014

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è inserito il seguente: <<3 bis. Non è considerato rapporto di partenariato ai sensi del comma 3, quello tra le eventuali articolazioni territoriali di una unitaria associazione di promozione sociale.>>

Art. 3 Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 141/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è sostituito dal seguente: << 1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di promozione sociale, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è presentata al Servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno.>>
2. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è abrogato.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è inserito il seguente: <<4 bis. Alla domanda deve essere allegata la scheda partner, debitamente

sottoscritta, al fine di regolare le responsabilità e gli impegni reciproci, nonché l'impegno e la modalità di compartecipazione all'iniziativa dei partner progettuali.>>.

4. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 le parole: <<1, 2, 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<1, 2, 4 e 4bis>>.
5. Al comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo la parola: <<(PEC)>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, o sulla base di piattaforma informatica resa disponibile dall'amministrazione regionale, qualora disponibile.>>.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è inserito il seguente: <<6 bis. La casella di posta elettronica certificata di cui al comma 6 deve essere intestata all'associazione richiedente il contributo.>>

Art. 4 Modifiche all'articolo 7 del D.P.Reg. 141/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 le parole :<<in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)>> sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: <<Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: <<, purché comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data cui si riferisce il rimborso;>>.
3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 le parole: <<spese di personale dipendente dell'associazione>> sono sostituite dalle parole: << spese per il personale dell'associazione>>.
4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 la parola : <<dipendente>> è soppressa.
5. Alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 le parole : << le spese per>> sono soppresse.
6. Al comma 3, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo la lettera i) è inserita la seguente: <<i bis) attività di progetto provenienti dai soggetti partecipanti in qualità di partner.>>
7. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è sostituito dal seguente: <<Per personale di cui alla lettera f) del comma 2, deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione esclusivamente in relazione al progetto finanziato. Qualora il personale sia addetto anche ad altre attività, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile al progetto, pena l'inammissibilità della spesa.>>

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 141/2014

1. Il numero 2, della lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è sostituito dal seguente:
<<2) punti 15 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno cinque comuni localizzati in almeno due aree territoriali intercomunali come individuate nell'Allegato C bis alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*);>>
2. Il numero 3, della lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è sostituito dal seguente:

<<3) punti 20 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno sette comuni localizzati in almeno quattro aree territoriali intercomunali come individuate nell'Allegato C bis alla legge regionale 26/2014; >>

Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 la parola: <<sociale>> è sostituita da: <<per i propri associati>>.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 le parole :<<in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)>> sono soppresse.
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 le parole: <<spese di personale dipendente dell'associazione>> sono sostituite da: <<spese per il personale dell'associazione>>.
4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 la parola : <<dipendente>> è soppressa.
5. Alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 le parole <<le spese per>> sono soppresse.
6. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo la lettera i) è inserita la seguente: <<i bis) attività di progetto provenienti dai soggetti partecipanti in qualità di partner.>>
7. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è sostituito dal seguente: << Per personale di cui alla lettera c) del comma 2 deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione esclusivamente in relazione all'iniziativa finanziata. Qualora il personale sia addetto anche ad altre attività, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilità della spesa.>>

Art. 7 Modifica all'articolo 18 del D.P.Reg. 141/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è sostituito dal seguente: <<Le eventuali richieste di proroga del termine finale di cui al comma 2 devono essere presentate con istanza debitamente motivata prima dello scadere del termine di rendicontazione e possono essere concesse per un periodo non superiore ai sei mesi.>>

Art. 8 Abrogazione dell'articolo 22 del D.P.Reg. 141/2014

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è abrogato.

Art. 9 Abrogazione degli allegati al D.P.Reg. 141/2014

1. L'allegato A, l'allegato B e l'allegato C al decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono abrogati.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.